

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

## Domanda rigettata con pronuncia implicita

*Va confermato il principio per cui non è configurabile il vizio di omessa pronuncia quando una domanda, pur non espressamente esaminata, debba ritenersi - anche con pronuncia implicita - rigettata perchè indissolubilmente avvinta ad altra domanda, che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico-giuridico, decisa e rigettata dal giudice.*

NDR: per tale principio si veda [Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza del 4.8.2014, n. 17580](#).

## Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 11.4.2017, n. 9258

*...omissis...*

Con il primo motivo, il ricorrente deduce la "violazione degli artt. 101, 156, 161, 189, 190, 281 sexies e 352 c.p.c., art. 360 bis c.p.c., n. 2, artt. 24 e 111

Cost. e art. 6 Cedu (violazione dei principi regolatori del giusto ed equo processo) in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3) e 4)".

Si duole che nonostante la Corte d'Appello avesse fissato per la precisazione delle conclusioni e la discussione, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 19 dicembre 2013, la causa sarebbe stata, invece, decisa il giorno prima come si evincerebbe dalla data della sentenza, 18 dicembre 2013. Ciò determinerebbe la nullità della sentenza in quanto emessa in violazione del principio del contraddittorio e dei principi regolatori del giusto ed equo processo.

Il motivo è inammissibile.

Emerge dalla sentenza che la decisione è stata depositata in udienza il 19 dicembre data in cui si è tenuta l'udienza risultando quindi palese il mero errore materiale. Tra l'altro il ricorrente, non solo non nega che l'udienza ex art. 281 sexies per conclusioni e discussione risulta essere stata tenuta nella data prefissata ma neanche denuncia quali parti delle conclusioni o della discussione tenute in sede di udienza ex art. 281 sexies non sarebbero state prese in considerazione e conseguentemente valutate dal giudice.

Con il secondo motivo, denuncia la "violazione degli artt. 2054, 2697 e 2736 c.c., degli artt. 157 e 158 C.d.S., dell'art. 41 c.p., dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3) 4) e 5)".

Il ricorrente sostiene che la Corte d'Appello non avrebbe valutato correttamente le risultanze istruttorie ed in particolare la documentazione fotografica che attesterebbe che l'autovettura dell' E. si trovava in divieto di sosta e le dichiarazioni del fratello dell'attore che confermerebbero che il sinistro sarebbe stato determinato dalla autovettura anzidetta. Censura anche la parte della sentenza che ha disatteso la richiesta di giuramento suppletorio.

Anche tale motivo è inammissibile.

Il ricorrente pur denunciando, apparentemente, violazione di legge chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello - non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006). E' principio consolidato di questa Corte che con la proposizione del ricorso per Cassazione, il ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili ed in sè coerente. (Cass. 7921/2011). Come appunto nel caso di specie.

Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta la "violazione degli artt. 91, 112 e 342 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., nn. 3), 4) e 5)".

Si lamenta il ricorrente che il giudice di merito avrebbe omesso di pronunciarsi circa il motivo di gravame avverso la liquidazione delle spese di lite effettuate dal tribunale.

Anche tale motivo è inammissibile.

La Corte d'Appello non è incorsa in nessuna violazione. Ha deciso secondo il principio della soccombenza. Una volta rigettato l'appello risulta implicita la condanna alle spese. E' principio consolidato di questa Corte che non è configurabile il vizio di omessa pronuncia quando una domanda, pur non espressamente esaminata, debba ritenersi - anche con pronuncia implicita - rigettata perchè indissolubilmente avvinta ad altra domanda, che ne costituisce il presupposto e il necessario antecedente logico-giuridico, decisa e rigettata dal giudice (Cass. n. 17580/2014).

Il motivo è anche generico. Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007).

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

pqm

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascuna controricorrente che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200, ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del citato art. 13, comma 1-bis.